

Webinar “Cantiere patente a punti”: slide e materiale utile

Venerdì 27 settembre scorso abbiamo organizzato il webinar “Regolamento attuativo Patente a crediti sicurezza cantieri” tenuto dalla docente Giuditta Esposito.

[Cliccando qui](#) è possibile vedere la **registrazione** del seminario online.

In allegato scaricabili **l'autocertificazione** e la **dichiarazione sostitutiva**.

(SB/am)

[9256_DICH_SOSTITUTIVE_ART_47.doc](#)

[Download](#)

[9258_AUTOCERTIFICAZIONE_ART_46.doc](#)

[Download](#)

Il rapporto con le banche si è deteriorato

Il Giornale di Lecco del 30 settembre 2024, parla il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza.

L'INDAGINE Il Centro studi di Confapi Lombardia interroga le imprese sul tema "finanza e rapporti bancari"

Il rapporto con le banche si è deteriorato

Piazza: «Le nostre aziende sono solide e soprattutto saggiamente caute in un momento di grande incertezza»

LECCO (gcf) Il sistema economico delle Pmi dei territori di Lecco e Sondrio è sano, c'è stabilità e le nuove linee di credito aperto sono state dedicate in maggioranza a nuovi investimenti, ma purtroppo il rapporto con le banche si è deteriorato notevolmente negli ultimi anni.

Sono questi i concetti principali che emergono dai risultati dell'indagine realizzata dal centro studi di Confapi Lombardia che ha chiesto alle aziende associate a Confapi Lecco Sondrio di rispondere sul tema "finanza e rapporti bancari".

Nell'ultimo biennio, il processo di ricapitalizzazione è proseguito in 34 aziende su 100, dimostrando un impegno attivo da parte dell'impresa per rendere solida la propria struttura finanziaria, peraltro in una fase di mercato non particolarmente positiva per le imprese. Si registra un miglioramento del rapporto di indebitamento rispetto al periodo Covid.

I debiti a breve termine sono contratti spesso per tamponare situazioni di squilibrio che dovrebbero risolversi in un tempo ristretto. Negli ultimi due anni sono rimasti pressoché stabili per più

della metà degli intervistati. L'esposizione finanziaria a medio-lungo termine si presenta meno costante e si contrae in un maggior numero di casi: sono 37 casi su 100.

Nella prima metà del 2024 le aziende hanno mantenuto una stabilità rispetto al credito finanziario, senza chiederne di nuovi, atteggiamento dovuto alla grande incertezza causata dal mercato. Solo 2 aziende su 10 hanno aperto nuove linee di credito nel 2024 e il 44% di questi lo ha fatto per finanziare investimenti, il 22% per copertura dei costi dei materiali e il 17% per il ritardo di pagamento da parte dei clienti.

La riforma del sistema bancario e i processi di aggregazione nel comparto che si sono susseguiti modificandone struttura e composizione, hanno generato continue riorganizzazioni interne agli istituti di credito, i cui riflessi si trovano evidenti in un cambiamento delle procedure ma anche delle relazioni umane intrattenute dalle imprese. 51 aziende su 100 sottolineano un peggioramento dei rapporti con gli istituti di credito, il 67% di questi lo imputa alla mancanza di rapporto con per-



Marco Piazza, direttore di Confapi Lecco e Sondrio, ha commentato i risultati dell'indagine promossa dal Centro Studi di Confapi Lombardia

ciale, i rapporti e il bilancio di sostenibilità: un insieme di documenti ufficiali che contribuiscono a rendere l'immagine aziendale, anche nei confronti degli istituti di credito che utilizzano tutti i documenti utili, a qualificare la solidità dell'impresa ai fini delle procedure di affidamento creditizio. Il 29% degli intervistati pensa che gli ESG (Environmental Social Governance) siano poco o per nulla rilevanti nei rapporti con le banche.

«Questi risultati dell'indagine - spiega il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza - confermano quello che sapevamo già. Le nostre aziende sono solide e soprattutto saggiamente caute in un momento di grande incertezza come quello che stiamo vivendo. Si potrebbe però migliorare il rapporto tra banche e imprese magari proprio partendo dalla valorizzazione di strumenti oggi fondamentali, come gli ESG, che potrebbero aiutarle non solo ad ottenere nuove linee di credito, ma anche a umanizzare il rapporto tra questi soggetti, considerando la rilevanza che le persone hanno nel concetto di sostenibilità e impatto sociale».

sone di riferimento stabili, il 48% all'assorbimento delle banche locali da parte di grandi gruppi e il 43% alla documentazione richiesta e procedure più gravose e com-

plesse.

Infine, nell'indagine emerge la non consapevolezza delle nostre imprese di quanto ora sia importante la rendicontazione so-

[Download](#)

Testo unico della sicurezza: aggiornamento settembre 2024

Per consultare o scaricare il testo unico della sicurezza D.lgs. 81/2008 e smi nella sua ultima revisione vigente e aggiornata si segnala appositamente [link sul sito](#) dell'ispettorato del lavoro.

Le modifiche più significative riguardano questi temi, che sono stati oggetto di norme, circolari o interpelli nell'ultimo anno:

- Cartella sanitaria e di rischio
- Luoghi confinati
- Reati a condotta esaurita
- Conduzione generatori di vapore
- Antincendio
- Patente a punti nei cantieri

Il testo in questa forma si consulta agevolmente perché contiene link, riferimenti interni incrociati e collegamenti automatici agli altri articoli di volta in volta citati nel testo.

(SN/am)

Transizione Digitale 2024: bando di Regione Lombardia, scadenza 12 novembre 2024

La misura sostiene il processo di trasformazione digitale delle imprese lombarde, incluse le realtà del terzo settore, investendo sulle nuove tecnologie come fattore di produttività e resilienza.

L'agevolazione consiste in un contributo a **fondo perduto** concesso ed erogato fino al **50%** delle spese ammissibili. L'agevolazione massima concedibile non potrà superare l'importo di **100.000 euro**. Tutti gli altri dettagli del bando sono consultabili sull'apposita [pagina web regionale](#).

La trasformazione digitale non è da intendersi solo come digitalizzazione dei processi ma anche come un percorso di cultura e consapevolezza verso un obiettivo di lungo termine. Una buona "maturità digitale" permette alle imprese di crescere e rimanere competitive sia in Italia che all'estero.

Le domande di adesione vanno presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma dedicata, che è aperta dal 3 settembre 2024 e fino alle ore 16.00 del **12 novembre 2024**. Tutte le domande vengono ricevute e valutate per verificare i requisiti.

L'associazione, tramite Apitech, il proprio Digital Innovation Hub, può fornire supporto per l'assessment iniziale e per la

presentazione della domanda in piattaforma. Se siete interessati potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

Imprese energivore/elettrivore: apertura portale Csea per la raccolta delle dichiarazioni anno 2025

Informiamo le aziende interessate che, con circolare n. 48/2024/ELT riportata in allegato, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 e della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 619/2023/R/eel e smi, ha previsto **l'apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità di competenza 2025.**

Le imprese potranno **accedere al sistema telematico della Csea dal 1° ottobre 2024 fino alle ore 23:59 del 15 novembre 2024.** Decorso il suddetto termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.

Chi può accedere alle agevolazioni

Possono accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:

1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza (cioè il 2023 con riferimento all'energivorità del 2025);
2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

CASO 1 Operano nei settori "ad alto rischio di delocalizzazione", cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell'Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)

CASO 2 Operano nei settori "a rischio di delocalizzazione", cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell'Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)

CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell'anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.

Entità delle agevolazioni

Le imprese riconosciute come energivore possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l'1% del VAL;
3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
 - a. Per gli anni 2025 e 2026, il minimo tra il 35% della Asos e l'1,5% del VAL;
 - b. Per l'anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;

- c. Per l'anno 2028, il minimo tra l'80% della Asos e il 3,5% del VAL;
- d. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.

Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l'agevolazione diventa la seguente:

1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l'1,5% del VAL.

In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l'energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.

Obblighi per chi accede alle agevolazioni

Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni.

In aggiunta **devono** inoltre **soddisfare almeno una "condizionalità green"** tra:

1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l'importo dell'agevolazione percepita;
2. Ridurre dal consumo elettrico l'impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
3. Investire almeno il 50% dell'agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici

parametri.

Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni energivori è accessibile al seguente link: <http://energivori.csea.it/>.

Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto "Nuova registrazione".

Dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l'impresa potrà compilare le dichiarazioni.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75.

Entro il 18 dicembre 2024 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2025, distinte per classi di agevolazione.

Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 è stato fissato dall'Arera pari a:

- 50,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione

nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall'elenco della relativa annualità di competenza.

Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.

(RP/rp)

[9263_N.L.34_1_-_Circolare_Csea_n.48_2024_ELT.pdf](#)

[Download](#)

[9265_N.L.34_1_1_-_](#)

[_Guida_alla_compilazione_delle_dichiarazioni.pdf](#)

[Download](#)

[9267_N.L.34_3_-_All._1_comunicazione_UE_C80_01_-_](#)
[_Elenco_settori_a_rischio.pdf](#)

[Download](#)

[9269_N.L.34_2_-_All._1_comunicazione_UE_C80_01_-_](#)
[_Elenco_settori_ad_alto_rischio.pdf](#)

[Download](#)

Istat agosto 2024

Comunichiamo che l'indice Istat di agosto 2024, necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 0,8 % (variazione annuale) e a + 6,1 % (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,600 % e + 4,575 %.

(MP/ms)

Concordato preventivo biennale: calcolo imposta sostitutiva

Uno dei vantaggi derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale è rappresentato dalla possibilità di tassare con aliquote decisamente ridotte rispetto a quelle ordinarie il maggior reddito proposto rispetto a quello effettivo dichiarato.

Il sistema di tassazione sostitutiva **opzionale**, limitata a imposte dirette e relative addizionali, è regolato dagli artt. 20-*bis* e 31-*bis* del DLgs. 13/2024 (introdotti dal DLgs. 108/2024), distintamente per i soggetti ISA e per quelli in regime forfetario. Il tema è stato oggetto di alcuni chiarimenti da parte dell'Agenzia nella circolare n. 18/2024.

Nella giornata del 19 settembre, inoltre, sono stati approvati, con la risoluzione n. 48, i **codici tributo** per il versamento dell'imposta sostitutiva (indicati più avanti) e della maggiorazione degli acconti d'imposta calcolati con metodo storico (ossia: "4068" – maggiorazione acconto soggetti ISA persone fisiche; "4069" – maggiorazione acconto soggetti ISA diversi dalle persone fisiche; "4070" – maggiorazione acconto IRAP; "4072" – maggiorazione acconto soggetti forfetari).

Venendo all'imposta sostitutiva CPB, la base imponibile è data dalla differenza, se positiva, tra:

- il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato per **ciascun periodo** oggetto di adesione;
- il corrispondente reddito del periodo **precedente** a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024, ossia **al netto** delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, etc.).

Per il primo periodo di applicazione del CPB, la base imponibile può essere determinata come differenza tra l'importo proposto nel rigo **P06** e quello dichiarato nel rigo **P04** del modello CPB 2024/2025. Come precisato dalla circ. n. 18/2024, i valori di tali righe sono indicati già al netto delle poste straordinarie, senza necessità, ai fini del calcolo del differenziale, di effettuare modifiche a tali importi. Inoltre, ai fini della determinazione della base per la sostitutiva, **non rilevano** le perdite pregresse o di periodo.

Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario, come si desume dall'esempio di calcolo della circolare (al § 4.4), si considera il reddito dichiarato nel periodo antecedente a quello cui si riferisce la proposta, applicando al complesso di ricavi e compensi il relativo coefficiente di redditività (art. 1 comma 64 primo periodo della L. 190/2024); si tratta, quindi, del valore del rigo LM34, **al lordo** dei contributi previdenziali.

L'aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia, per i soggetti che applicano gli ISA, in base al punteggio determinato in esito all'applicazione degli ISA per il **periodo 2023**. Più alto è il punteggio ISA raggiunto, minore è l'aliquota dell'imposta sostitutiva. In particolare:

- con punteggio ISA 8, 9 o 10 l'aliquota è pari al 10%;

- con punteggio ISA 6 o 7 l'aliquota è pari al 12%;
- con punteggio ISA 5 o inferiore l'aliquota è pari al 15%.

Per i contribuenti in regime forfetario, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start up.

L'imposta sostitutiva dovrà essere liquidata e corrisposta:

- indicando nel modello F24 i codici tributo "**4071**" denominato "CPB – Soggetti ISA – Imposta sostitutiva di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024", oppure "**4073**" denominato "CPB – Soggetti forfetari – Imposta sostitutiva di cui all'articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024";
- entro il termine di versamento del **saldo** delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza.

Quindi il primo versamento coinciderà con il pagamento del saldo per il 2024 da effettuare entro il 30 giugno 2025. È possibile effettuare il versamento nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 435/2001 (come richiamato dagli artt. 20-*bis* comma 3 e 31-*bis* comma 3 del DLgs. 13/2024).

In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, l'imposta sostitutiva è versata **pro quota** dai singoli soci o associati.

La quota di reddito non assoggettata all'imposizione sostitutiva opzionale, rappresentata sostanzialmente dal reddito dichiarato per il periodo precedente quello di adesione, è tassata secondo le modalità ordinarie. Analogamente a quanto precisato con riguardo alla flat tax incrementale, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato sottoposto a imposizione sostitutiva è **esclusa** dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare alla quota di reddito tassato ordinariamente (circ. n. 18/2024, § 6.12).

Se dovesse risultare un'ulteriore quota di reddito durante i periodi oggetto di concordato, ossia un reddito eccedente quello proposto, non si procederebbe a tassazione ulteriore (al netto del trattamento ai fini dei contributi previdenziali, anche alle Casse private).

(MF/ms)

Recupero edilizio al 50% sino alla fine del 2024

Per poter beneficiare dell'agevolazione nella misura "potenziata" del **50%** sulle spese relative agli interventi volti al **recupero** del patrimonio edilizio, salvo future proroghe, occorre sostenere la **spesa** entro il **31 dicembre 2024**.

L'**ambito oggettivo** di questa agevolazione, disciplinata dall'art. 16-*bis* del TUIR, molto **ampio**, ricomprende tra gli altri:

- la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della "nuova costruzione";
- gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.

Considerato che la detrazione riguarda soltanto i soggetti IRPEF occorre dare rilevanza, in applicazione

del **principio** di **cassa** per i soggetti non titolari di reddito d'impresa, al momento in cui avviene il **pagamento**.

Come chiarito dalla prassi ufficiale dell'Amministrazione finanziaria, peraltro, l'agevolazione compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d'imposta antecedente in quello in cui sono iniziati i lavori (compete ad esempio se sono stati pagati acconti nel 2023 e i lavori sono iniziati nel 2024 a determinate condizioni) o successivo a quello in cui i lavori sono completati (compete ad esempio per le spese sostenute nel 2024 anche se i lavori sono terminati nel 2023; in tal senso, tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2017 n. 7 e 26 giugno 2023 n. 17, p. 9).

Per fruire del c.d. "bonus casa" nella misura del 50% ed entro il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per singola unità immobiliare, quindi, i **bonifici** bancari o postali "parlanti" (salvo eccezioni previste per gli oneri di urbanizzazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori e la tassa per l'occupazione del suolo pubblico – TOSAP) devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2024 (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate 25 luglio 2022 n. 28, p. 21 ss. e 26 giugno 2023 n. 17, p. 23).

Dato che per le spese sostenute **dal 1° gennaio 2025** e sino al 31 dicembre 2027 l'aliquota della detrazione IRPEF scenderà al **36%**, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare (per poi scendere ancora al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 ai sensi dell'art. 16-*bis* comma 3-*ter* del TUIR, introdotto dall'art. 9-*bis* comma 8 del DL 39/2024 convertito), quindi, tutti coloro che hanno lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione o intendono iniziarli nei prossimi mesi dovranno pagare quanto più possibile per beneficiare l'agevolazione al 50%.

Nel caso di lavori che si **protraggono** per **più anni** occorre

tenere presente che, ai sensi dell'art. 16-*bis* comma 4 del TUIR, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti.

In altre parole, dato che il limite di rilevanza delle spese di 48.000 o di 96.000 euro si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), nel caso, ad esempio, nel 2024 siano state sostenute spese per 50.000 euro, nel 2025 non si potrà beneficiare di alcuna detrazione con riguardo al medesimo intervento (circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17, § 3.2 e 8 luglio 2020 n. 19, p. 258).

La limitazione contenuta nell'art. 16-*bis* comma 4 del TUIR, per cui il limite di rilevanza delle spese (48.000 o 96.000 euro) si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), non trova però applicazione se gli **interventi** sono tra di loro **autonomi**, ossia non consistono in una mera prosecuzione di altri già iniziati o realizzati, fermo restando che se sono effettuati nel medesimo anno deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 24 aprile 2015 n. 17 e 8 luglio 2020 n. 19, p. 258).

Quindi, se sul medesimo immobile sono state sostenute spese relative a un intervento (es. di ristrutturazione edilizia) nel corso del 2024, mentre nel 2025 sono sostenute spese relative a **un altro** intervento autonomo (es. di riqualificazione energetica), per il primo intervento spetterà la detrazione IRPEF del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro, mentre per il secondo spetterà la detrazione IRPEF del 36% nel limite di spesa di 48.000 euro (circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17, p. 27 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23 gennaio 2023 n. 143).

Collegato agli interventi di recupero edilizio c'è poi il c.d. "**bonus mobili**" che, salvo ulteriori proroghe, compete per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 nella

misura del 50% entro una spesa massima di 5.000 euro.

(MF/ms)

Adesione al concordato preventivo: tassativa entro il 31 ottobre 2024

È stata pubblicata il 17 settembre l'attesa circolare dell'Agenzia delle Entrate sul concordato preventivo biennale, la n. 18, che, oltre all'analisi normativa dell'istituto, contiene una sezione finale dedicata alla risposta a quesiti specifici.

Rispetto al requisito di accesso relativo alla situazione debitoria del contribuente, viene precisato che il vincolo ostativo relativo ai 5.000 euro:

- riguarda il **complessivo ammontare** dei debiti tributari o dei debiti contributivi, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia;
- va verificato sulla base della situazione debitoria esistente alla data del **31 dicembre 2023**.
Inoltre, rilevano solo i debiti della società e **non quelli dei singoli soci**.

Una delle cause di esclusione dal concordato preventivo si verifica se, nel primo anno cui si riferisce la proposta, la società o l'ente sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento o di modifica della compagine sociale, per le società o le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR. Al riguardo viene precisato che assumono rilevanza anche

le **cessioni di ramo d'azienda** che, pertanto, sono idonee a determinare l'esclusione dal concordato. Non rileva, invece, l'eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all'interno della **medesima compagine** sociale. L'esistenza di una causa di esclusione dagli ISA per il 2023 preclude l'accesso al concordato 2024-2025 anche qualora il modello ISA sia stato presentato solo ai fini statistici, come nel caso dei soggetti multiattività. Invece, la verifica di una causa di esclusione dagli ISA durante i periodi oggetto di accordo non incide sulla validità del concordato che continua a mantenere efficacia.

Analoga conclusione è assunta con riguardo ai contribuenti in regime forfetario che, nel corso del 2024, superino la **soglia di 100.000 euro** di ricavi e compensi (ma non quella di 150.000 euro): il concordato preventivo mantiene efficacia e, nonostante la fuoriuscita immediata dal regime, può essere applicata l'imposta sostitutiva di cui all'art. 31-*bis* del DLgs. 13/2024 prevista per i soggetti forfetari.

Sempre con riguardo al regime forfetario, viene precisato che il contribuente che nel 2023 ha superato la soglia prevista per l'applicazione del regime (85.000 euro) non può aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025, non avendo applicato gli ISA nel 2023 (il chiarimento sembrerebbe interessare però solo l'ipotesi in cui i ricavi e i compensi percepiti siano inferiori a 100.000 euro).

Rispetto all'ipotesi di svolgimento **contemporaneo** di più attività d'impresa e di lavoro autonomo, in linea con i criteri di compilazione dei modelli ISA, il software "Il tuo ISA 2024 CPB" formula due distinte proposte di concordato per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente può aderire sia congiuntamente che individualmente.

In ordine alla determinazione della **maggiorazione** degli acconti d'imposta dovuti da coloro che adottano il metodo

storico, viene precisato che, in sede di saldo dell'imposta dovuta, tale maggiorazione sarà **scomputata** dal tributo principale cui si riferisce. In caso di opzione per l'imposizione sostitutiva sul reddito incrementale, per il versamento del saldo delle imposte, l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto sarà utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

La maggiorazione degli acconti è versata pro quota tra i soci e associati

Sempre con riguardo alla maggiorazione degli acconti, in caso di adesione da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata **pro quota** dai singoli soci o associati (analoghe modalità di versamento valgono per il versamento dell'imposta sostitutiva sul maggior reddito incrementale).

Un ulteriore aspetto che viene chiarito riguarda il termine per l'adesione del 31 ottobre prossimo, che viene considerato **tassativo**. Pertanto, l'accettazione della proposta del Fisco può essere espressa con una dichiarazione correttiva in termini, ma non con la dichiarazione tardiva (ossia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine).

(MF/ms)

Redazione bilancio abbreviato

e micro: modificati i parametri

Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/UE in materia di rendicontazione di **sostenibilità**, è intervenuto, incrementandoli, anche sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

L'adeguamento (che era atteso ormai da alcuni mesi) è conseguenza dell'attuazione della direttiva delegata 2023/2775/UE del 17 ottobre 2023, che ha modificato l'art. 3 della direttiva 2013/34/UE, intervenendo sulle soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, in modo tale da **tenere conto dell'inflazione** registrata negli ultimi anni.

Con tale intervento, in particolare, le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state aumentate del **25%** rispetto a quelle previgenti e arrotondate per approssimazione. Sono rimaste, invece, invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.

In attuazione della norma comunitaria, l'art. 16 del DLgs. 125/2024 modifica, al comma 1, le disposizioni del codice civile che disciplinano il **bilancio** abbreviato e il bilancio delle micro imprese e, al comma 2, le disposizioni del DLgs. 127/91 che disciplinano il bilancio consolidato.

Nel dettaglio, è stato modificato l'art. 2435-*bis* comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, **per due esercizi consecutivi**, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

È stato, inoltre, modificato l'art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate **micro imprese** (cui è dedicato lo specifico regime semplificato per la redazione del bilancio) quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Con riferimento al bilancio consolidato, è stato, invece, modificato l'art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che **non sono soggette all'obbligo** di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 di euro);
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 di euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

Si ricorda, peraltro, che il successivo comma 1-bis dell'art. 27 del DLgs. 127/91 prevede che la verifica del superamento

dei suddetti limiti numerici possa essere effettuata, oltre che su base consolidata, **anche su base aggregata** (senza effettuare le operazioni di consolidamento). In quest'ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%, vale a dire portati, rispettivamente, a 30.000.000 e 60.000.000 euro.

In linea generale, e, quindi, sia con riferimento al bilancio d'esercizio, che con riferimento al bilancio consolidato, si evidenzia che, in linea con la direttiva comunitaria, il DLgs. 125/2024 ha **aumentato del 25%** i limiti dimensionali relativi all'attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre non ha modificato il limite relativo al numero dei dipendenti.

L'incremento dei limiti dimensionali determina, evidentemente, l'**estensione** del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d'esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Infine, si sottolinea che il DLgs. 125/2024 (che entrerà in vigore il 25 settembre 2024) non contiene, con riferimento all'incremento in esame, una specifica norma di decorrenza.

Un'indicazione in tal senso può, comunque, essere ricavata dall'art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli **esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024** o in data successiva (salva la possibilità – che non è stata recepita dal legislatore nazionale – di consentire l'applicazione per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva).

(MF/ms)